

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. Resp. n. 23/2014

Cassano Spinola, li 23.09.2014

OGGETTO: istituzione del divieto di sosta permanente – Via Rolino, Via Guasone e Piazza Castello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che Via Rolino, Piazza Castello e Via Guasone presentano una larghezza di carreggiata assai ridotta, dove la sosta di un veicolo crea disagi alla circolazione e in alcuni casi intralcio al transito degli automezzi;

PRESO ATTO che per la medesima motivazione, associata alle altre caratteristiche geometriche della strada, il transito dei veicoli aventi ingombri maggiori di una comune utilitaria può essere compromesso se non impossibile in corrispondenza di curva a raggio limitato con altimetrie differenti;

RITENUTO necessario istituire il divieto di sosta permanente nonché il divieto di transito ai veicoli aventi largh.superiore 2,5 m. o lungh.superiore 5 m. nelle strade di cui sopra, al fine consentire la circolazione senza intralci ai veicoli, in particolar modo ai mezzi di soccorso;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 11.07.2014, che designa le funzioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa a decorrere dall’installazione della contestuale segnaletica permanente, fino ad eventuali nuove disposizioni, in Via Rolino, in Via Guasone e in Piazza Castello l’istituzione del:

- divieto di sosta permanente;
- divieto di transito ai veicoli aventi largh.superiore 2,5 m. o lungh.superiore 5 m..

L’inottemperanza al divieto di sosta, nei casi di cui all’art. 159 del D.Lgs. 285/92 con particolare riferimento al comma 1 lett. c - sosta costituente pericolo o intralcio alla circolazione), comporterà la RIMOZIONE FORZATA DEL VEICOLO.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio e mediante l’installazione di idonea segnaletica nelle aree interessate.

Si informa che ai sensi dell’art. 37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Arch. Tofalo Giacomo)